



DELIBERA n. 175

del 24 febbraio 2021

Fasc. Anac n. 2953/2019

Oggetto

Accertamenti ispettivi sull'attività negoziale svolti dalla RGS – S.I.Fi.P. – Piano Ispettivo 2018 –  
ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila.

Riferimenti normativi

Art. 57 comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006;  
art. 23 della L. 62/2005.

Parole chiave

Divieto di rinnovo dei contratti pubblici  
Ripetizione servizi analoghi  
Proroga tecnica

Non massimabile

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale  
anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e  
successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con  
delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

## VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture;

## Premessa

Nell'ambito del Piano ispettivo 2018 ed in virtù del vigente Protocollo di Intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, il Presidente dell'Autorità, con atto prot. n. 91157 del 6 novembre 2018, richiedeva all'Ispettorato Generale di Finanza di effettuare un accertamento ispettivo presso l'Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, ai sensi dell'art. 213, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016.

L'accertamento ispettivo era finalizzato ad acquisire puntuali elementi conoscitivi e documentali sull'attività negoziale svolta dall'Azienda Sanitaria Locale sopra citata e a verificare il rispetto della disciplina della contrattualistica pubblica nelle procedure di affidamento di servizi e forniture, con particolare riferimento alle proroghe ed ai rinnovi contrattuali negli appalti individuati con i CIG n. 6386972806 – 6387021078 – 65986702BF – 6801213A82 – 6801227611 e 6114531E97.

A seguito del predetto incarico, il Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica dell'Ispettorato Generale di Finanza inoltrava all'Autorità la relazione sugli accertamenti ispettivi eseguiti dal 6 al 12 dicembre 2018 presso l'Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, corredata dai relativi allegati (Relazione acquisita al prot. Anac n. 26772 del 2.4.2019).

L'Ufficio Ispettivo dell'Autorità ha redatto la Relazione Ispettiva in data 22 maggio 2019, basandosi sulle risultanze dell'ispezione svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato – S.I.Fi.P., ed il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 12 giugno 2019 ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture, per i successivi adempimenti di competenza.

L'Ufficio istruttore ha comunicato alla ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila l'avvio dell'istruttoria con nota prot. n. 86623 del 16.11.2020.

La ASL ha formulato le proprie controdeduzioni con nota del 18.12.2020, acquisita al prot. Anac n. 96633.

Hanno formulato le proprie osservazioni anche La Cascina Global Service s.r.l., la Diemme soc. coop., la Servizi Ospedalieri s.p.a. e la Europa Multiservice s.r.l.

Di seguito i profili di anomalia individuati.

\*\*\*\*

**1) Rinegoziazione contratto di lavanolo e materasseria nelle more dell'espletamento della procedura di gara europea occorrente al P.O. S. Salvatore fino al 31.12.2015. CIG 61141531E97.**

### Fatto

Con deliberazione del direttore generale n. 211 del 13.2.2015 è stata disposta la rinegoziazione fino al 31.12.2015 del contratto n. 1021 del 30.12.2005 stipulato con la Servizi Ospedalieri s.p.a.

per l'espletamento del servizio di lavanolo, disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro e riconsegna della biancheria, divise di lavoro e materasseria occorrenti al P.O. S. Salvatore (ex ASL dell'Aquila) al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura europea, che avrebbe riguardato tutto il territorio della ASL 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, riunificata a partire dal 1° gennaio 2010.

Il provvedimento di rinegoziazione ha evidenziato la circostanza che Consip stava elaborando i capitolati di gara per la copertura del fabbisogno su scala interregionale e che l'iter procedurale di affidamento con apposita convenzione sarebbe stato concluso nel 2015.

Il servizio è stato erogato dalla stessa società a partire dal 1° luglio 2005.

Il valore dell'affidamento, inoltre, è stato quantificato in euro 2.300.000,00 per il 2015, ma la spesa è poi aumentata di euro 500.000,00 (come attestato nella delibera n. 211/2015) come corrispettivo dell'attivazione nell'anno precedente di posti letto aggiuntivi: in totale, pertanto, l'importo dell'affidamento è stato fissato in euro 2.800.000,00 annuali.

Il contratto con la società Servizi Ospedalieri era stato già rinegoziato con deliberazione n. 757 dell'11.6.2013 fino al 31.12.2014. Avverso tale deliberazione, tuttavia, era stato proposto ricorso da parte della Hospital Service, già affidataria del servizio nella ASL di Avezzano, il cui contratto scadeva il 16.9.2016, con la richiesta di estendere alla ex ASL de L'Aquila il servizio già erogato ad Avezzano.

Nella ex ASL di Avezzano - Sulmona, il contratto avente ad oggetto il "*medesimo servizio*" era stato affidato alla società Hospital Service, con deliberazione n. 1120 del 20.7.2010 e con decorrenza dal 20.9.2010 al 19.9.2016. In attesa della conclusione della gara europea, il contratto è stato prorogato per due volte (con delibera n. 1471 del 13.9.2016 per il periodo dal 20.9.2016 al 31.12.2016 e con delibera n. 1652 del 28.9.2017 per il periodo dall'1.1.2017 al 31.10.2017).

### **Criticità**

- Relativamente al "servizio di lavanolo e materasseria presso il P.O. L'Aquila", occorre rilevare che gli atti di prosecuzione dell'affidamento del servizio di cui alle deliberazioni n. 757 dell'11.6.2013, n. 211 del 13 febbraio 2015 e n. 800 del 24.5.2016 sono stati qualificati come "rinegoziazioni del contratto".

Nel caso in cui, tuttavia, venga concordata una rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, il provvedimento conseguente non si configura come una mera proroga del contratto – che per definizione si attua mantenendo fermi i patti e le condizioni originariamente pattuiti – ma come un rinnovo in cui le parti procedono a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare taluni profili dello stesso.

Relativamente al rinnovo dei contratti pubblici l'Autorità ha chiarito che, a seguito dell'abrogazione della legge n. 537/1993 da parte dell'art. 23 comma 1 della legge n. 62/2005, il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti è divenuto un principio di valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.

Tuttavia, l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza

pubblica. In particolare, può essere ammessa la ripetizione di servizi analoghi quando tale possibilità sia stata espressamente prevista nel bando di gara per quanto concerne la durata e quando l'importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015). In particolar modo, l'art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis* prevede espressamente che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28".

Ebbene, nel caso di specie, è evidente che tutti e tre i rinnovi contrattuali siano stati disposti ben al di là del limite triennale indicato nella norma appena citata.

E' stato chiesto pertanto alla ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in fase di avvio, di fornire, insieme ad altra documentazione, copia del bando relativo alla procedura di gara originaria al fine di consentire all'Ufficio istruttore di effettuare le opportune valutazioni in merito alla previsione dei rinnovi negli originari documenti di gara nonché copia del contratto originario n. 1021 del 30.12.2005 stipulato con la Servizi Ospedalieri s.p.a.

Sembra, inoltre, che dal 2010 (data di scadenza del contratto originario) al 2018 (data in cui la gara europea ha cominciato a produrre i suoi effetti) il servizio di lavanolo sia stato svolto ininterrottamente dallo stesso operatore economico e che, in questo arco temporale, si siano succedute proroghe ed estensioni geografiche e di oggetto. Con riferimento all'istituto della proroga, questa Autorità ha affermato chiaramente che: "*Fermo restando che ogni decisione di merito compete all'amministrazione istante, ove quest'ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso*" (parere Anac AG n° 33/13). Alla luce di ciò e di quanto previsto dal legislatore con l'art. 23 della L. 62/2005 circa la durata massima della proroga tecnica, si sottolinea pertanto l'eccezionalità del ricorso alla proroga, il cui utilizzo sottrae al confronto concorrenziale il servizio che viene proseguito attraverso il mero differimento del termine di scadenza del rapporto obbligatorio.

Non risulta inoltre agli atti la documentazione comprovante l'attestazione di soggetto non inadempiente prodotta da Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 con riferimento alla fattura n. 7815001503 del 30.4.2015 (per un importo di euro 71.683,43) e alla fattura n. 7815004791 del 30.11.2015 (per un importo di euro 56.524,10).

- Con riferimento alla ASL di Avezzano, si rileva il ricorso ad una duplice proroga del contratto con la Hospital Service e la mancata quantificazione del relativo ammontare.

Segnatamente, per la prima proroga (20.9.2016 – 31.12.2016), come rilevato dagli Ispettori, “*manca il CIG in quanto non c’è stata quantificazione degli importi*”, per la seconda (1.1.2017 – 31.10.2017) il CIG è stato acquisito solo per l’acconto (di euro 140.000,00) poiché “*l’ammontare complessivo è oggetto di separata delibera*”.

E’ stato chiesto, in sede di avvio, di fornire i necessari chiarimenti sull’oggetto delle “proroghe” (se di solo “lavanolo” o “lavanolo, disinfezione, gestione guardaroba trasporto, ritiro e consegna della biancheria, divise di lavoro e materasseria” e se includenti anche una rinegoziazione o meno) e di motivare sul perché un contenzioso sulla prima “proroga” – peraltro definito nel merito già nella prima metà del 2017 – abbia comportato un notevole ritardo nella stipula dei contratti (avvenuta il 7.9.2017 per il lavanolo e il 17.4.2018 per la materasseria in seguito all’aggiudicazione della gara europea in data 15.11.2016).

E’ stato altresì chiesto di produrre sia il provvedimento n. 1471 del 13.9.2016 che il provvedimento n. 1652 del 28.9.2017, oltre al bando della originaria procedura di gara e al contratto avente scadenza il 19.9.2016, confermando sin da ora – nel caso di qualificazione dei provvedimenti appena menzionati come “proroghe” – i rilievi espressi già al punto precedente con riferimento all’ex ASL de L’Aquila. Nel caso di qualificazione degli stessi come rinnovi, invece, si evidenziano perplessità in merito alla quantificazione dell’importo, alla previsione negli originari documenti di gara e al rispetto del limite triennale che appare *prima facie* già superato, ex art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006.

Con riferimento alle fatture della società Hospital Service esaminate a campione, gli Ispettori hanno rilevato che la fattura n. 448/02 del 31.3.2018 (di euro 10.658,40) non è stata liquidata dal competente servizio aziendale per divergenze sul calcolo dell’importo dovuto: si è chiesto di fornire aggiornamenti in merito.

### **Controdeduzioni**

Questa gara è stata indetta direttamente dalla Regione Abruzzo nel 2005, solo in relazione alla U.S.L. n. 4 di L’Aquila.

Il contratto (n. 1021) è stato stipulato il 30.12.2005, con scadenza dicembre 2010. Con decorrenza 01.01.2010, durante l’esecuzione di tale contratto, ha avuto luogo la riunione delle UU.SS.LL. territoriali abruzzesi, con l’implementazione di singole AA.SS.LL. su base geografica provinciale. La scadenza del contratto è giunta quando la citata riunione territoriale su base provinciale era già perfezionata ed operativa.

Sempre durante l’esecuzione del menzionato contratto del 2005, ed esattamente nell’anno 2008, quindi prima della riunione territoriale su base provinciale, l’allora U.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona aveva indetto una gara pubblica per lavanolo e materasseria per le necessità dei PP.OO. di propria competenza con aggiudicazione, nell’anno 2011, alla Hospital Service e relativa stipula di contratto, con scadenza nell’anno 2016. Tale contratto prevedeva espressamente la facoltà di rinnovo alla scadenza.

Le proroghe, con relative rinegoziazioni al ribasso e conseguenti rilevanti risparmi di spesa, disposte dalla nuova ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, devono pertanto inquadrarsi nell'assoluta ed imprescindibile necessità di non interrompere un servizio pubblico essenziale in quanto strettamente connesso al diritto alla salute degli utenti sanitari, nonché nella necessità e nell'opportunità di indire una gara pubblica idonea a soddisfare le necessità dell'intera nuova estensione territoriale provinciale della nuova azienda ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in ragione dell'imminente scadenza del contratto della vecchia USL Avezzano Sulmona, con l'intento di non fruire della facoltà di rinnovo in quest'ultimo contemplata.

Infatti, dopo la creazione, nel 2013, di appositi gruppi di lavoro incaricati di redigere i capitolati di gara, la nuova gara è stata indetta nel 2015 (Delibera 1049/2015) e si è conclusa con l'aggiudicazione nel 2016 (Delibera 1868 del 15.11.2016), anche se il contratto è stato stipulato il 05.09.2017, con scadenza 05.09.2021, a causa dell'instaurazione e del prolungarsi di articolati contenziosi giudiziari. Tale aggiudicazione è infatti sostanzialmente coincisa con la scadenza del contratto della vecchia USL Avezzano Sulmona.

Deve bene evidenziarsi e ribadirsi, come dinanzi accennato, come la gara indetta nel 2008 dalla USL Avezzano Sulmona, di cui al contratto proprio qui sopra richiamato, prevedesse chiaramente la facoltà di rinnovo e come invece la nuova ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, aggiudicando la gara nel 2016, con stipula del contratto, come sopra detto il 05.09.2017, non abbia volutamente inteso avvalersi di tale facoltà, in ragione del ben maggiore vantaggio economico ottenuto con la nuova, unica aggiudicazione.

Riguardo al contratto attualmente in esecuzione (stipulato il 05.09.2017 con scadenza 05.09.2021), derivante dalla predetta ultima gara del 2015, deve considerarsi come in esso sia contenuta una specifica clausola che ne prevede il rinnovo di ulteriori quattro anni.

Ebbene, l'ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, al fine di conseguire un ulteriore vantaggio economico e pur potendo legittimamente applicare la previsione di rinnovo, è intenzionata a valutare con diligenza ed attenzione la sussistenza dei necessari presupposti per indire, in anticipo rispetto alla scadenza del 05.09.2021, una nuova gara, senza fruire del rinnovo contrattualmente previsto.

In conclusione, la posizione dell'Azienda-Stazione Appaltante in ordine al CIG che precede, si può così riassumere:

1) Le questioni procedurali rappresentate nell'accertamento ispettivo ed indicate nella comunicazione di avvio del presente procedimento, che codesta Autorità ha qualificato come "illegittimità/irregolarità" (ossia le proroghe con rinegoziazione), ferme restando le deduzioni giustificative che precedono, soprattutto in ordine ai consistenti risparmi di spesa ed in ordine alla diligenza, alla ragionevolezza, al buon senso ed all'assoluta buona fede sottesi ad ogni decisione, sono state comunque rimosse mediante l'indizione e l'aggiudicazione della gara pubblica, con relativa stipula di contratto attualmente in esecuzione e con scadenza 05.09.2021. Nessuna proroga ha più avuto luogo.

2) La ASL intende comunque attivarsi per prevenire il futuro ripetersi delle predette situazioni e ciò farà impegnandosi sin d'ora a valutare concretamente l'ipotesi di indire una nuova gara in buon anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 05.09.2021, senza applicare la proroga di quattro

anni seppur regolarmente contemplata nel contratto. Ciò al fine di ottenere ulteriore vantaggio economico.

### Valutazioni

Con riferimento ai tre rinnovi contrattuali (Delibera n. 757/2013; Delibera n. 211/2015; Delibera n. 800/2016) disposti dalla ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila, si conferma il rilievo effettuato in sede di comunicazione di avvio dell’istruttoria in merito all’avvenuto superamento del limite triennale ex art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006, considerato anche il fatto che la S.A. non ha fornito delucidazioni in merito.

Si confermano altresì i rilievi effettuati relativamente al frequente e sistematico ricorso alle proroghe a partire almeno dal 2010 (data di scadenza del contratto originario stipulato tra l’ex ASL de L’Aquila e la Servizi Ospedalieri s.p.a.) sino al 2015 (data di indizione della gara europea), tenuto conto della genericità delle controdeduzioni presentate da questa S.A.

La ASL non ha controdedotto in merito alle numerose estensioni geografiche e di oggetto del contratto originario (tra cui l’estensione noleggio, lavaggio, pulizia superfici speciali e materassi antidecubito attuata con provvedimento del 4.1.2006 e l’estensione alla RSA di Montereale con provvedimento n. 504 del 27.7.2006), limitandosi ad affermare in modo del tutto generico che durante l’esecuzione dell’originario contratto ha avuto luogo la riunione delle UU.SS.LL. territoriali abruzzesi, con conseguente implementazione di singole AA.SS.LL. su base geografica provinciale, né ha chiarito la tipologia di affidamenti succedutisi a partire dall’ultima rinegoziazione attuata con Delibera n. 800/2016 sino al 30.4.2018.

Non risulta inoltre agli atti la documentazione comprovante l’attestazione di soggetto non inadempiente prodotta da Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 con riferimento alla fattura n. 7815001503 del 30.4.2015 (per un importo di euro 71.683,43) e alla fattura n. 7815004791 del 30.11.2015 (per un importo di euro 56.524,10).

Con riferimento alla ASL di Avezzano, oltre alle anomalie riscontrate con riferimento ai CIG delle due “proroghe” con la Hospital Service, occorre sottolineare che questa S.A. non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito all’oggetto delle proroghe e al perché un contenzioso sulla prima proroga – peraltro definito già nella prima metà del 2017 – abbia comportato un notevole ritardo nella stipula dei contratti in violazione dell’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*.

Con riferimento ai due provvedimenti (Delibera n. 1471 del 13.9.2016 e Delibera n. 1652 del 28.9.2017) con cui la ex ASL di Avezzano ha indetto due procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 e lett. c, preme evidenziare che - pur ritenendo il primo provvedimento giustificabile (considerata la scadenza del contratto originario il 19.9.2016 e la non ancora intervenuta aggiudicazione della gara europea) - ciò che continua a destare perplessità è il secondo provvedimento, intervenuto oltretutto a sanatoria di un servizio già erogato dall’1.1.2017. Nel testo della Delibera n. 1652/2017, infatti, si legge che sia contro la Delibera n. 1471/2016 che contro il provvedimento di aggiudicazione della gara europea (Delibera n. 1868/2016) sono stati proposti plurimi ricorsi innanzi al TAR e che, pertanto, fosse necessario

garantire la prosecuzione del servizio nelle more del subentro dei nuovi aggiudicatari; ciò non toglie, tuttavia, che tali giudizi – come opportunamente verificato – si sono tutti conclusi in primo grado già intorno alla metà del 2017, ragione per cui questa S.A. ben avrebbe potuto non ritardare ulteriormente la stipula dei contratti con la Europa Multiservice e con la Arjohuntleigh, previa valutazione di opportunità da compiersi alla luce del grado di fondatezza delle censure già sollevate con i ricorsi giurisdizionali in primo grado (Parere Anac del 3.10.2014/Nota Presidenza Consiglio dei Ministri – USG 3823 dell'8.8.2014).

Non sono stati forniti i richiesti aggiornamenti in merito alla fattura n. 448/02 del 31.3.2018.

In conclusione, pur valutando positivamente quindi l'intenzione di Codesta Stazione Appaltante di prevenire il futuro ripetersi di situazioni di proroga/rinnovo, non può in ogni caso sottacersi il contrasto del comportamento posto in essere negli anni con le disposizioni normative vigenti, a causa dei frequenti rinnovi disposti al di là del termine normativamente previsto e dei vari differimenti delle scadenze contrattuali.

## **2) Contratto per il servizio di lavanolo e sistemi antidecubito. CIG 6386972806 – 6387021078 per i due lotti.**

### **Fatto**

La gara in esame riguarda l'intera ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila e risulta articolata in due lotti. Si tratta di una procedura aperta (con OEPV per il lotto 1 - CIG 6386972806 e prezzo più basso per il lotto 2 – CIG 6387021078), indetta con Determina n. 1049 del 24.6.2015 e aggiudicata definitivamente il 15.11.2016 per tutto il territorio della ASL 1 (Avezzano – Sulmona – L'Aquila).

### **Criticità**

La gara è stata bandita solo nel 2015, quando il contratto era scaduto da cinque anni. In questo periodo non sono state svolte singole gare, preferendo il "*differimento della scadenza*" dei contratti precedenti in attesa di un bando omnicomprensivo delle esigenze delle varie ASL.

Con riferimento al lotto 1 (aggiudicato alla ditta Europa Multiservice), i controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 sono stati fatti solo al momento della conclusione del contratto; è risultata mancante la documentazione riguardante i carichi pendenti; la richiesta del certificato antimafia è stata effettuata alla Prefettura di Ascoli Piceno solo in data 21.7.2017.

Inoltre, l'importo della gara si riferisce a prestazioni quadriennali (per il lotto 1 il contratto è stato sottoscritto per un importo contrattuale annuo di euro 2.947.776,59, oltre IVA e quadriennale di euro 11.791.106,36. Per il lotto 2 il contratto è stato sottoscritto per un importo contrattuale annuo di euro 101.835,00, oltre IVA e quadriennale di euro 407.340,00).

Alla luce di tali dati riguardanti entrambi i lotti, pertanto, oltre alle perplessità già evidenziate con riferimento al CIG 61141531E97 in merito al rispetto del profilo temporale per la futura



attivazione di entrambe le opzioni di rinnovo, non risulta computata nel prezzo complessivo a base di gara l'opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni.

### **Controdeduzioni**

Sussistendo i medesimi presupposti di fatto e di diritto, si può giungere ad identiche conclusioni anche per questo contratto.

Riguardo alla contestata tardiva richiesta della certificazione dei carichi pendenti dell'aggiudicataria Europa Multiservice, l'Azienda precisa che è stata determinata dalla pendenza di numerose e complesse impugnazioni, dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, che hanno creato una situazione di incertezza, per cui il contratto è stato stipulato con notevole ritardo rispetto al provvedimento di aggiudicazione. La documentazione dei carichi pendenti è stata comunque richiesta, alla competente Prefettura, prima della firma del contratto.

La certificazione de qua, nelle more dell'attesa dell'invio da parte della Prefettura, è stata in seguito inviata alla ASL da parte della stessa aggiudicataria ed è negativa.

Trattasi di una anomalia temporanea ed assolutamente episodica, dato che non si è mai verificata, per quanto riguarda questa ASL, in alcuna gara pubblica né, si presume, potrà nuovamente verificarsi, in quanto le Prefetture interessate riscontrano abitualmente le richieste con celerità.

### **Valutazioni**

Con riferimento al controllo sui requisiti generali della ditta Europa Multiservice, occorre rilevare che la documentazione prodotta sui carichi pendenti reca la data del 20.11.2020 (data successiva alla ricezione della comunicazione di avvio della presente istruttoria), mentre il contratto con l'aggiudicataria è stato registrato al Repertorio n. 96 del 5.9.2017. Alla luce di ciò, nonostante dalla documentazione fornita in modalità "aggiornata" nulla risulti a carico della Europa Multiservice, residuano comunque dubbi sull'assolvimento – illo tempore - dell'onere, incombente sulla ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, concernente la verifica dei carichi pendenti.

Resta ferma la criticità inerente alla tardiva richiesta della certificazione antimafia alla Prefettura di Ascoli Piceno in data 21.7.2017.

Non sono stati forniti i chiarimenti richiesti relativamente al computo delle opzioni di rinnovo riguardanti entrambi i lotti nel prezzo complessivo posto a base di gara e pertanto si conferma la criticità relativa al mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 sul calcolo del valore globale dell'appalto.

**3) Servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione presso le strutture ex ASL Avezzano – Sulmona – esercizio opzione contrattuale di prosecuzione del servizio e rinegoziazione. CIG 6801213A82.**

### **Fatto**

Con deliberazione del direttore generale n. 1428 del 6.9.2016 dell'ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, è stato deliberato di esercitare l'opzione di prosecuzione del servizio di pulizia per 4 anni prevista dall'art. 4 del contratto e quindi con nuova scadenza dello stesso al 30.6.2020.

Il contratto originario, rep. n. 49 del 12.1.2012 (CIG 02149706D9), prevedeva una durata di anni 5 (dall'1.7.2011 al 30.6.2016).

L'art. 4 del contratto prevedeva che *"...a richiesta della ASL, da effettuarsi tramite RAR 30 giorni prima della scadenza del contratto, la ditta dovrà accettare una proroga del medesimo per un ulteriore periodo di sei mesi alle stesse condizioni e prezzi. Il contratto, inoltre, sempre a richiesta della ASL, potrà essere rinnovato alle stesse condizioni e prezzi per il periodo di quattro anni. In tal caso la proroga va considerata tutt'uno con il periodo di rinnovazione"*.

L'esercizio dell'opzione di rinnovo è stato sollecitato dalla Regione Abruzzo con varie note agli atti della ASL (considerata l'imminente scadenza dei contratti di pulizia - categoria rientrante nel DPCM del 24.12.2015, di cui all'art. 9, comma 3 del d.l. 66/2014 per le nuove acquisizioni di servizi), che ha optato per la verifica della possibile prosecuzione dei contratti, prevista in opzione originaria, previo accertamento della convenienza anche in termini di risparmi economici.

A seguito di contatti con la Cascina Global Service s.r.l., per valutare la disponibilità al rinnovo e alla rinegoziazione, con la medesima deliberazione del 2016 si determinava quindi di rinegoziare il contratto con la stessa società per una spesa annua presunta di euro 2.542.164,58 euro, IVA inclusa, anche *"nelle more della definizione delle procedure di gara regionale in capo alla Stazione Unica Appaltante Abruzzo (SUAA), di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 271/2016"*.

L'originario contratto con la RTI La Cascina Global Service s.r.l. è stato stipulato a seguito di una gara europea a procedura aperta, indetta con deliberazione n. 760 del 26.9.2008, con importo a base di gara pari ad euro 14.633.333,00 euro, oltre IVA.

Nel contempo, la Giunta regionale con deliberazione n. 796 del 28.12.2009 istituiva, a far data dal 1° gennaio 2010, l'ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila.

Con provvedimento del direttore generale n. 520 del 5.4.2011 dell'ASL 1 si è deliberata l'aggiudicazione definitiva del servizio, sulla base delle offerte presentate con riferimento alla gara indetta nel 2007.

L'aggiudicazione definitiva della gara europea sopra citata, pertanto, è avvenuta successivamente all'unione delle ASL.

### **Criticità**

Dalle informazioni riportate dagli ispettori RGS emergono alcuni elementi contraddittori: il CIG originario (02149706D9) sembra riferito ad una gara che, in base alla deliberazione n. 760 del 26.9.2008, doveva essere di euro 14.633.333,00 ed organizzata in lotti, mentre al momento di acquisire il CIG la gara diviene monolotto e l'importo risulta di ben 73.167.000,00 euro. La gara inoltre risulta indetta nel 2008 (delibera n. 760 del 26.9.2008) ma l'aggiudicazione definitiva risulta avvenuta in favore di ditte individuate in base alle offerte presentate nella gara *"indetta nel 2007"*, per cui si è chiesto di chiarire se la gara sia stata indetta nel 2007 o nel 2008 oppure se si tratti di due gare diverse.

Non è stata rinvenuta la certificazione antimafia.

Il CIG in esame (6801213A82) risulta acquisito per un importo annuale (euro 2.542.164,58), mentre la Delibera n. 1428 del 6.9.2016 prevede la prosecuzione quadriennale del servizio, per cui non è chiaro se per i residui 3 anni siano stati acquisiti via via altri CIG o meno.

Il contratto originario risulta stipulato con un notevole ritardo (12.1.2012) rispetto all'aggiudicazione definitiva (provvedimento del DG n. 520 del 5.4.2011) e con effetto retroattivo (dall'1.7.2011).

E' stato chiesto in sede di avvio di chiarire lo stato attuale di esecuzione del servizio in esame, considerata la scadenza dello stesso in data 30.6.2020.

### **Controdeduzioni**

La proroga con rinegoziazione del contratto qui sopra indicato, disposta con Delibera n. 1428 del 06.09.2016 per una durata di quattro anni, fino al 30.06.2020 (La Cascina Global Service) nelle more della conclusione della procedura della gara pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante Abruzzo, era prevista nel contratto stesso e l'esercizio, da parte della ASL, dell'opzione di rinnovo con conseguente applicazione di condizioni economicamente più convenienti, era stata più volte formalmente sollecitata dalla Regione Abruzzo, con note esaminate da codesta Autorità, come correttamente scritto nel documento di accertamento ispettivo qui in esame.

Il CIG del rinnovo quadriennale è sempre 6801213A82, ma è stato oggetto di modifica, presso codesta Autorità, in corso di esecuzione del contratto, essendo stato registrato, per mero errore materiale, con una durata di un anno anziché di quattro e quindi con un corrispettivo di € 2.661.297,44 anziché di € 9.811.793,00.

Ciò è facilmente verificabile esaminando la documentazione in possesso ANAC.

L'originario contratto stipulato con la ditta aggiudicatrice La Cascina Global Service (CIG 02149706D9) prevedeva un corrispettivo complessivo di € 73.167.000,00 per una durata di cinque anni.

La gara era stata indetta nel 2008, come indicato in epigrafe e come risulta chiaramente dalla citata Delibera n. 760 e non nel 2007 (potrebbe trattarsi di un mero refuso di scrittura).

La certificazione antimafia, così come all'epoca previsto per legge, era stata legittimamente prodotta in forma di autodichiarazione, trattandosi di un'impresa di lavoro.

La ditta ha provveduto ad inviare, direttamente ad ANAC, la certificazione richiesta.

Il ritardo nella stipula del contratto in data 12.01.2012 rispetto alla data di aggiudicazione definitiva di cui alla Delibera del DG n. 520 del 05.04.2011, non è ovviamente dovuto a negligenza o ad altri oscuri intenti, bensì, più semplicemente, come già a conoscenza di codesta spett.le Autorità in relazione ad altro CIG, alla pendenza di articolati contenziosi giudiziari, che hanno determinato una situazione di incertezza facilmente intuibile, oltre che un enorme sovraccarico di lavoro dell'U.O.C. Affari Generali della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, ancor più aggravato, anche sotto il profilo organizzativo, nell'immediato quinquennio post-sisma. Circostanza, quest'ultima, da tenere in alta considerazione, in quanto molto più rilevante ed influente di quanto genericamente si possa ipotizzare.

Riguardo allo stato attuale del servizio, si precisa quanto segue.

La "Centrale Unica di Committenza" - S.U.A. sta lavorando alla progettazione del capitolato di gara "aggregata". Contestualmente, di recente, la CONSIP ha aggiudicato la gara a DUSMAN.

Nelle more di queste due attività, si è reso indispensabile, oltre che opportuno e logico, disporre la proroga con rinegoziazione di cui sopra, peraltro, come detto, legittimamente contemplata nel contratto.

### **Valutazioni**

Si prende atto di quanto rappresentato con riferimento al CIG della gara originaria (02149706D9) e del rinnovo (6801213A82) nonché in merito alla data di indizione (2008) della gara originaria.

Relativamente alla certificazione antimafia, occorre sottolineare che tutta la documentazione prodotta da La Cascina Global Service s.r.l. è datata luglio/dicembre 2020, mentre il contratto con l'aggiudicatario è stato registrato al Repertorio n. 49 del 12.1.2012. Alla luce di ciò, nonostante dalla documentazione prodotta in modalità "aggiornata" nulla risulti a carico de La Cascina Global Service s.r.l., si rileva il mancato assolvimento – illo tempore - dell'onere, incombente sulla ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, concernente la verifica della certificazione antimafia.

Con riferimento al notevole ritardo con cui è stato stipulato il contratto rispetto all'aggiudicazione definitiva, non può accogliersi quanto genericamente controdedotto dalla S.A.; pur prendendosi atto della richiamata complessa situazione post-sisma, si richiamano quindi le valutazioni già espresse nel paragrafo 1) relativamente alla ex ASL di Avezzano – Sulmona, precisando che nel caso di specie già in data 22.6.2011 e in data 27.7.2011 erano state respinte le domande cautelari presentate da altri concorrenti con conseguente cessazione dell'effetto sospensivo sulla stipula del contratto.

Permangono le perplessità avanzate in merito al rispetto del profilo temporale nell'attivazione dell'opzione di rinnovo (seppur prevista nel bando di gara originaria, come constatato dalla documentazione prodotta), ben al di là del limite triennale previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006.

La S.A. non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito all'attuale stato di esecuzione del servizio (post 30.6.2020); da opportune verifiche è emerso che la predisposizione degli atti di gara da parte della Centrale Unica di Committenza – S.U.A. Abruzzo è ancora in fase di elaborazione e che vari lotti della gara Consip sono stati aggiudicati alla Dussmann già a marzo 2020; alla luce di ciò, pertanto, si raccomanda a Codesta ASL di provvedere – non appena possibile - al perfezionamento dell'iter di adesione all'una o all'altra gara.

**4) Servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione presso le strutture ex ASL dell'Aquila – esercizio opzione contrattuale di prosecuzione del servizio e rinegoziazione contratto. CIG 6801227611.**

### **Fatto**

Con deliberazione del direttore generale n. 1427 del 6.9.2016 dell'ASL 1, è stato deliberato di esercitare l'opzione di rinnovo per anni 4 del contratto discendente dallo stesso CIG originario sopra citato (02149706D9; l'aggiudicatario in questo caso è la ditta Diemme e le prestazioni sono riferite alla ASL de L'Aquila).

Il contratto originario, stipulato in data 12.1.2012, rep. n. 50 del 12.1.2012, prevedeva una durata di anni 5 (dall'1.7.2011 al 30.6.2016).

### **Criticità**

Non sono stati rinvenuti i certificati riguardanti i carichi pendenti e l'antimafia.

L'ASL dell'Aquila, inoltre, non risulta aver provveduto alla verifica di inadempimento ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per la fattura n. 16 del 28.2.2017 (per un importo di euro 279.247,23).

Mentre il notevole lasso di tempo intercorso tra l'indizione della gara europea a procedura aperta (avviata con delibera n. 760 del 26.9.2008) e l'aggiudicazione (disposta con delibera del direttore generale n. 520 del 5.4.2011) potrebbe essere giustificato per via delle calamità naturali che hanno interessato in quel periodo L'Aquila, appare eccessivo invece il ritardo nella sottoscrizione del contratto (avvenuta solo il 12.1.2012).

Si richiamano le stesse osservazioni di cui al punto 3 (CIG 6801213A82).

### **Controdeduzioni**

Il certificato dei carichi pendenti ed il certificato antimafia sono stati formalmente richiesti alla ditta; quest'ultima ha provveduto ad inviare, direttamente ad ANAC, la certificazione richiesta.

La verifica di inadempimento ex art. 48 bis del DPR 602/1973 in relazione alla fattura n. f6 del 28.02.2017 è stata regolarmente effettuata a campione sulle fatture mensili emesse nell'anno di riferimento ad intervalli temporali di mesi due.

Il CIG 6801227611 è stato oggetto di modifica presso codesta Autorità, in corso di esecuzione del contratto, essendo stato registrato, per mero errore materiale, con una durata errata e quindi con un corrispettivo di € 2.661.297,44 anziché € 10.645.190,00.

Ciò è facilmente verificabile esaminando la documentazione in possesso ANAC.

Il ritardo nella stipula del contratto in data 12.01.2012 rispetto alla data di aggiudicazione definitiva di cui alla Delibera del DG n. 520 del 05.04.2011, analogamente a quanto scritto per il CIG che precede, non è ovviamente dovuto a negligenza o ad altri oscuri intenti, bensì, più semplicemente, come già a conoscenza di codesta spett. le Autorità in relazione ad altro CIG, alla pendenza di articolati contenziosi giudiziari, che hanno determinato una situazione di incertezza facilmente intuibile, oltre che ad un enorme sovraccarico di lavoro dell'U.O.C. Affari Generali della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, ancor più aggravato, anche sotto il profilo organizzativo, nell'immediato quinquennio post-sisma. Circostanza, quest'ultima, da tenere in alta considerazione, in quanto molto più rilevante ed influente di quanto genericamente si possa ipotizzare.

### **Valutazioni**

Relativamente alla certificazione riguardante i carichi pendenti e a quella antimafia, occorre ancora una volta sottolineare che tutta la documentazione prodotta da Diemme Soc. Coop. a.r.l. reca come data i primi mesi del 2020, mentre il contratto con l'aggiudicataria è stato registrato al Repertorio n. 50 del 12.1.2012. Alla luce di ciò, nonostante dalla documentazione prodotta in

modalità "aggiornata" nulla risulti a carico della Diemme Soc. Coop. a.r.l., si rileva il mancato assolvimento – illo tempore - dell'onere, incombente sulla ASL di Avezzano – Sulmona –L'Aquila, concernente il controllo della certificazione riguardante i carichi pendenti e l'antimafia .

Si prende atto di quanto rappresentato con riferimento alla verifica ex art. 48 bis del .P.R. 602/73 e al CIG 6801227611.

Relativamente al notevole ritardo con cui è stato stipulato il contratto rispetto all'aggiudicazione definitiva, pur prendendo atto della richiamata complessa situazione post-sisma, si richiamano le valutazioni già espresse nel paragrafo 1) relativamente alla ex ASL di Avezzano – Sulmona.

Si rimanda alle precedenti valutazioni anche per il profilo inerente il mancato rispetto del limite temporale ex art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006.

#### **5) Accordo quadro servizi di guardiania, portierato e complementari. CIG 65986702BF.**

##### **Fatto**

Con delibera del direttore generale n. 2275 del 30.12.2015 è stata indetta la gara europea per la conclusione di un accordo quadro con un unico fornitore. Il contratto rep. n. 103 del 26.1.2018 decorre dall'1.1.2018.

Il precedente affidamento è avvenuto attraverso una gara per un appalto di servizi indetta con deliberazione del direttore generale n. 447 del 25.3.2011. Il contratto triennale con la ditta aggiudicataria Eagle Service, concluso il 12.1.2012, era vigente dall'1.7.2011 e prevedeva un'opzione di rinnovo di 18 mesi. L'opzione è stata esercitata con deliberazione n. 1417 del 19.8.2015 (avente scadenza il 31.12.2015).

Con deliberazione n. 2276 del 30.12.2015 è stata disposta la prosecuzione del servizio per 12 mesi, con una rinegoziazione del corrispettivo pari al 2 per cento. Per la prosecuzione è stato acquisito il CIG 65376775BA.

Con ulteriore deliberazione n. 135 del 3.2.2017, la durata del contratto è stata prorogata, dopo avere preso atto della disponibilità della ditta ad assicurare il servizio in essere per ulteriori 6 mesi fino al 30.6.2017, nelle more della conclusione della gara europea. È stato acquisito il CIG 6945141FA5.

Con deliberazione n. 1747 del 16.10.2017 è stata disposta la prosecuzione del servizio fino al completamento della procedura di aggiudicazione. Il CIG acquisito è stato il 72209070F7.

Con deliberazione n. 2010 del 16.11.2017 è stata disposta la prosecuzione del servizio dall'1.11.2017 al 31.12.2017, con ulteriore CIG 72596157CF, con clausola di risoluzione anticipata in caso di stipula del nuovo contratto.

Con delibera n. 1768 del 16.10.2017 si è preso atto delle risultanze della gara europea, approvando i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice.

##### **Criticità**

La gara europea risulta avviata a ridosso della scadenza del contratto allora vigente (31.12.2015) con l'operatore economico Eagle Service, pertanto nelle more dell'espletamento della procedura

di gara si sono rese necessarie 4 prosecuzioni contrattuali corrispondenti ad altrettanti CIG in favore della Eagle al fine di garantire la continuità del servizio.

Nella prima delibera di proroga (n. 2276 del 30.12.2015) la procedura viene giustificata con le motivazioni di cui all'art. 57, co. 2, lett. b del d.lgs. 163/2006 che rimanda a ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi che non sembrano però attagliarsi ad un servizio di guardiana e portierato.

Il contratto originario, di durata triennale (la cui stipula in data 12.1.2012 è peraltro intervenuta successivamente alla decorrenza fissata in data 1.7.2011) prevedeva l'opzione di rinnovo per 18 mesi (1.7.2014 – 31.12.2015), opzione che risulta essere stata esercitata con notevole ritardo rispetto al limite triennale ex art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006 (delibera n. 1417 del 19.8.2015). In conclusione, la Eagle Service risulta avere espletato il servizio ininterrottamente dall'1.7.2011 al 31.12.2017, di cui gli ultimi due anni attraverso proroghe – per lo più aventi efficacia retroattiva – resesi necessarie poiché la gara europea è stata bandita a ridosso della scadenza naturale del contratto.

La ASL non ha provveduto alla verifica di inadempimento ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 del mandato 1312/2017 per la fattura n. 399 dell'1.1.2017 (per un importo di euro 14.763,23) relativa alla ditta Eagle Service.

### **Controdeduzioni**

Per il contratto del 12.01.2012, di durata triennale, con decorrenza 01.07.2011, derivante dalla precedente aggiudicazione alla Eagle Service di cui alla Delibera n. 447 del 25.03.2011, è stata legittimamente esercitata l'opzione di rinnovo ivi contemplata, con la Delibera n. 1417 del 19.08.2015 e con nuova scadenza il 31.12.2015.

In seguito, nelle more procedurali della gara europea indetta prima della scadenza originaria del contratto ed in attesa della relativa definizione, sono state necessariamente disposte ulteriori rinegoziazioni in ribasso, con relative proroghe, così come scritto nel documento di accertamento ANAC in esame.

Non si ravvisano, obiettivamente, profili di manifesta illegittimità, considerando anche che la gara europea è stata conclusa con aggiudicazione e stipula di contratto con Biblos di durata quattro anni e quindi fino al 31.12.2021. Nessuna proroga ha più avuto luogo.

Inoltre la "Centrale unica di Committenza" - S.U.A, ha già da tempo indetto una procedura di gara aggregata per tale servizio, attualmente in fase di valutazione della documentazione amministrativa. Il nuovo operatore economico sarà perciò individuato ben prima della scadenza del contratto vigente.

La verifica di inadempimento ex art. 48 bis del DPR 602/1973 per la fattura n. 399 del 01.01.2017 è stata regolarmente effettuata a campione sulle fatture mensili emesse nell'anno di riferimento ad intervalli temporali di due mesi.

### **Valutazioni**

Con riferimento alla tardiva indizione della gara europea e alla conseguenziale necessità di procedere a ben 4 prosecuzioni contrattuali in favore della Eagle Service nelle more

dell'espletamento della procedura di gara, resta fermo quanto evidenziato nella comunicazione di avvio dell'istruttoria.

La S.A. non ha controdedotto in merito all'adozione della procedura ex art. 57, comma 2, lett. b del d.lgs. 163/2006 nell'ambito del primo provvedimento di proroga, pertanto si confermano le perplessità già evidenziate.

Con riferimento all'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto originario (la cui decorrenza, si ribadisce, è stata stabilita retroattivamente, così come efficacia retroattiva hanno avuto il secondo, il terzo ed il quarto provvedimento di proroga), quanto dedotto dalla S.A. non consente di superare la criticità relativa all'esercizio dell'opzione con notevole ritardo (il 19.8.2015) rispetto al limite triennale previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis*.

Si prende atto di quanto rappresentato dalla ASL in merito alla verifica di inadempimento ex art. 48 bis D.P.R. 602/73.

Alla luce delle considerazioni che precedono,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 24 febbraio 2021

## DELIBERA

- il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis*, relativamente all'esercizio dell'opzione di rinnovo nel limite triennale dalla stipula del contratto e al computo dell'importo dei servizi successivi nella determinazione del valore globale del contratto, per i CIG 61141531E97, 6801213A82, 6801227611, 65986702BF, 6386972806 e 6387021078;
- il frequente ricorso a provvedimenti di proroga in violazione di quanto previsto dall'art. 23 della L. 62/2005, per i CIG 61141531E97 e 65986702BF;
- la tardiva stipula dei contratti per i CIG 6386972806, 6387021078, 6801213A82 e 6801227611 (con efficacia oltretutto retroattiva per gli ultimi due);
- la tardiva indizione della gara per il CIG 65986702BF;
- la mancata dimostrazione dell'avvenuto controllo della certificazione antimafia e dei carichi pendenti per i CIG 6386972806, 6801213A82, 6801227611;
- la mancata produzione della documentazione comprovante l'attestazione di soggetto non inadempiente prodotta da Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 con riferimento alla fattura n. 7815001503 del 30.4.2015 (per un importo di euro 71.683,43) e alla fattura n. 7815004791 del 30.11.2015 (per un importo di euro 56.524,10) della Servizi Ospedalieri s.p.a. e alla fattura n. 448/02 del 31.3.2018 (di euro 10.658,40) della Hospital Service;



- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera alla ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila e alla Regione Abruzzo che esercita funzioni di vigilanza nei confronti dell'Azienda.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2021

*Per il Segretario  
Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente